

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 714/AV2 DEL 09/05/2017**

Oggetto: CONVENZIONE TRA AREA VASTA N. 2 E L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. PADOVANO" DI SENIGALLIA, PER ATTIVITA' DI TIROCINIO, FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI. APPROVAZIONE ARTICOLATO

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione dall'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in Senigallia, Via Rosmini, 22/B, di ospitare n. 4 studenti presso alcune strutture dell'AV2 di Senigallia: 2 studenti presso il Laboratorio Analisi e 2 studenti presso il Centro Trasfusionale, per il tirocinio curriculare previsto dal corso di studi, della durata di 120 ore nei mesi di maggio e giugno 2017, conformemente alla normativa in vigore.
3. Approvare lo schema di convenzione, nel testo risultante dagli allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico a

carico del bilancio aziendale.

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale

Il Dirigente
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati , che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

Riferimenti normativi:

- ✓ L. 196/97 “Norme in materia di promozione dell’occupazione” – art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento”
- ✓ DM 142/98 “Regolamento recante norma in materia di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 196/1997
- ✓ Circolare ministeriale 92/98 “Tirocini formativi e di orientamento. DM 142/98
- ✓ L. 53/2003 “Delega al Governo per la definizione delle norma generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, art. 4 “Alternanza scuola-lavoro”
- ✓ D.lgs. 77/2005 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell’art. 4 della legge 53/2003”
- ✓ Circolare ministeriale 4746/2007 “Adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro – ulteriori indirizzi operativi” per la parte relativa ai tirocini curriculari
- ✓ L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (LA BUONA SCUOLA)

Conformemente alla normativa suddetta, l’alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi, nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione superiore, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione con la finalità di affinare il processo di apprendimento e di formazione.

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro e non danno diritto ad alcuna retribuzione o rimborso a favore del partecipante alle attività formative. Rappresentano un’occasione per accrescere competenze e conoscenze ed ottenere, tenuto conto dei Regolamenti didattici di ciascun soggetto promotore, crediti formativi.

Le convenzioni in questione sono stipulate a titolo gratuito e, in relazione, al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti secondo il D.Lgs. 81/2008.

Gli studenti saranno seguiti, nel periodo del tirocinio curricolare, oltre che dal docente tutor della Scuola, dal tutor formativo interno al soggetto ospitante, che favorisce l’inserimento degli stessi nel

contesto lavorativo, aggiorna il docente tutor sull'andamento dell'esperienza e verifica il corretto svolgimento del percorso di alternanza.

Nella fattispecie in questione, è pervenuta la nota del 28/04/2017, acquisita agli atti con n° prot. 71984 del 03/05/2017, concernente la richiesta di disponibilità inoltrata dal Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in Senigallia, Via Rosmini, 22/B, ad accogliere n. 4 studenti presso alcune strutture dell'AV2 di Senigallia: 2 studenti presso il Laboratorio Analisi e 2 studenti presso il Centro Trasfusionale, per un totale di 120 ore tra maggio e giungo 2017, allo scopo di fornire un modello di osservazione attiva e di partecipazione operativa in ambienti di lavoro collegati con la scelta universitaria e professionale.

Questa Direzione, avendo acquisito il benestare dei Responsabili dei Servizi di Interesse conservato agli atti, accoglie la richiesta della Scuola di ospitare i tirocinanti alle condizione e nel rispetto della precitata normativa, con le modalità e secondo i tempi concordati con il tutor interno, approvando con il presente atto lo schema di convenzione allegato.

Al riguardo, l'ASUR con note prott. 17592 e 17602 del 07/08/2009 ha delegato i Direttori delle allora ZZ.TT. alla stipula della suddetta convenzione. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni oggetto del suddetto atto, l'ASUR ha confermato la delega a suo tempo conferita anche in favore dei Direttori di Area Vasta con lettera prot. 23827 del 14/11/2011.

I tirocinanti sono coperti da assicurazione, con oneri a carico della Scuola, contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi durante le ore in cui viene svolto il tirocinio.

Dalla stipula della citata convenzione non deriva alcun onere economico a carico di questo Ente.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della seguente

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Accogliere, per i motivi specificati in narrativa, la richiesta inoltrata a questa Amministrazione dall'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in Senigallia, Via Rosmini, 22/B, di ospitare n. 4 studenti presso alcune strutture dell'AV2 di Senigallia: 2 studenti presso il Laboratorio Analisi e 2 studenti presso il Centro Trasfusionale, per il tirocinio curriculare previsto dal corso di studi, della durata di 120 ore nei mesi di maggio e giugno 2017, conformemente alla normativa in vigore.
3. Approvare lo schema di convenzione, nel testo risultante dagli allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale, ai sensi della delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR.
4. Dare atto che dalla stipula della convenzione in questione non deriva alcun onere economico a carico del bilancio aziendale.
5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Claudio Costanzi

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema convenzione

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in SENIGALLIA (AN) via ROSMINI, 22/B, codice fiscale 92000370426, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa ELENA GIOMMETTI, nata a Piombino (LI) il 13/07/1956, codice fiscale GMMLNE56L53G687F;

E

l'ASUR Marche Area Vasta 2, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", partita IVA/Codice fiscale 02175860424 con sede legale in Via Caduti del Lavoro ad Ancona e sede amministrativa a Fabriano in via F. Turati n. 51 nella persona del Direttore dell'AV2 Ing. Maurizio Bevilacqua domiciliato per la carica a Fabriano, in via F. Turati n. 51, giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'ASUR Area Vasta 2, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso le sue strutture, n. 4 soggetti in alternanza scuola-lavoro a.s. 2016/2017, n. 2 presso il laboratorio Analisi e n. 2 presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Senigallia, su proposta dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. PADOVANO" di Senigallia, di seguito indicata anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

- o Assicurazione: "UnipolSai". Polizze: responsabilità civile n. 119068301 - infortuni n. 119068329

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e i tirocinanti ospitati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le connesse finalità. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data
Fabriano

I.I.S. "B. Padovano" – SENIGALLIA
Legale rappresentante
Prof.ssa Elena Giommetti
.....

ASUR - Area vasta n° 2
Legale rappresentante
Ing. Maurizio Bevilacqua
.....